

Dal resoconto stenografico della seduta del Senato del 12-02-09

Votazione dell'emendamento 8.0.24 (testo 2).

D'ALI', relatore. *Domando di parlare.*

PRESIDENTE. *Ne ha facoltà.*

D'ALI', relatore. *Signor Presidente, come avevo annunciato durante la formulazione dei pareri, ritengo opportuno fare qualche brevissima considerazione sull'argomento trattato da questo emendamento, che è molto delicato.*

La Commissione ha ritenuto di intervenire sulla base della previsione - su cui, peraltro, anche altri colleghi avevano presentato proposte emendative - delle conseguenze indotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, il cui principio condividiamo tutti: non si può pretendere la corresponsione di una tariffa per un servizio che non viene reso. È stata questa la sentenza della Corte in ordine ai ricorsi presentati, con riguardo ai servizi di depurazione connessi al più complesso servizio idrico, nei casi in cui i piani d'ambito e i gestori non siano in grado di fornire il servizio.

La Commissione - ripeto - ha convenuto sul principio e ha formulato una norma interpretativa del concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell'apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione. Perciò, la legittima attesa dei cittadini al rimborso non verrà assolutamente negata; anzi, sarà confermata, ad eccezione delle quote di tariffa che afferiscono all'intero concetto di servizio di depurazione.

Tra l'altro, è previsto che il Ministero precisi con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto, tenendo presente che, comunque, tutti coloro che non sono allacciati al servizio di depurazione, perché non previsto dal piano (non per un'inefficienza del gestore, ma perché non sono previsti allacciamenti delle loro zone e delle loro utenze al servizio di depurazione), dovranno comunque corrispondere un contributo. Infatti, è chiaro che essi debbono procedere ad affrontare spese dirette, ma è ben rilevabile anche il fatto che, non essendo immessi nelle reti di depurazione, debbano corrispondere un contributo chiamato in gergo «costo ambientale».

Quindi, tengo a sottolineare che il contenuto di questo emendamento è stato il frutto di un lavoro complessivo della Commissione: per cui ringrazio anche i senatori dell'opposizione, oltre che quelli di maggioranza, per essere addivenuti alla necessità di una norma - che riteniamo equilibrata - che possa essere applicata, senza particolari traumi e impatti sulla finanza pubblica, da parte di tutti gli enti gestori per risolvere un problema che stava mettendo effettivamente in difficoltà numerose aziende di gestione ed enti locali. (Applausi dal Gruppo PdL).

Ringrazio i colleghi per gli applausi e capisco che sono una sollecitazione a concludere il mio intervento, ma ho già soprasseduto ad illustrare molti aspetti importanti di questo argomento. È una materia di tale delicatezza che ritenevo opportuno informarne l'Aula, non solo in merito ai contenuti, ma anche alla genesi del provvedimento proposto.

DELLA SETA (PD). *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. *Ne ha facoltà.*

DELLA SETA (PD). *Signor Presidente, sull'emendamento 8.0.24 (testo 2) a firma del relatore D'Alì, preannuncio che il mio Gruppo si asterrà dal voto e cercherò di spiegarne le ragioni. Condividiamo sostanzialmente i presupposti dell'intervento proposto in questo emendamento, la cui successiva applicazione pratica viene correttamente demandata ad una decisione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.*

Naturalmente la sentenza della Corte costituzionale, oltre a essere insindacabile, è anche condivisibile nel merito. È ovvio che tutti siamo d'accordo che chi ha pagato in modo improprio per un servizio non reso vada rimborsato. A noi ciò che preme è che nel dispositivo di applicazione di questa sentenza si tenga conto in maniera accurata di due principi che riteniamo irrinunciabili: il primo è che il rimborso non è dovuto nei casi in cui gli impianti di depurazione non siano ancora operativi, ma siano già stati finanziati e in molti casi addirittura in costruzione. Il secondo principio di cui tenere conto, che è stato richiamato dal presidente della Commissione e relatore di questo provvedimento, senatore D'Alì, e che anche nella discussione di questo decreto è risuonato più volte, è quello secondo cui chi inquina paga.

È ovvio che chi scarica le proprie acque reflue nei corpi ricettori senza che queste vengano depurate ha diritto sicuramente al rimborso di eventuali somme erogate per servizi non resi, ma è altrettanto indubbio che l'impatto ambientale dei suoi scarichi non depurati ha un costo, determina un danno. È chiaro che questo costo e questo danno debbono essere in qualche modo tenuti in considerazione nella definizione dei meccanismi di restituzione delle somme non dovute.

Per questa ragione noi, riconoscendoci nei presupposti iscritti in questo emendamento, ci riserviamo però un giudizio finale nel momento in cui si potrà leggere la decisione concreta del Ministero dell'ambiente che definirà i meccanismi pratici di restituzione delle somme eventualmente non dovute. Questa è la ragione per cui su questo emendamento, di cui pure condividiamo l'impostazione e l'ispirazione, ci asterremo. (Applausi del senatore Monti)

RUSSO (IdV). *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. *Ne ha facoltà.*

RUSSO (IdV). *Signor Presidente, vorrei annunciare un voto di astensione sull'emendamento in esame, condividendo quanto ha detto il senatore Della Seta e appoggiando il relatore. Molti di questi servizi sono gestiti, tra l'altro, da società miste in cui sono presenti i Comuni: se questi in forza della richiamata sentenza - che comunque va applicata - dovessero restituire delle somme, ne deriverebbe il dissesto per migliaia di piccoli Comuni della nostra Italia. È importante pertanto, come sottolineato dal relatore, che si dia applicazione alla sentenza: noi ci asterremo in attesa di vedere gli effetti che si produrranno nel tempo.*

INCOSTANTE (PD). *Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.*

PRESIDENTE. *Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.*

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. *Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.24 (testo 2), presentato dal relatore. Dichiaro aperta la votazione.*

(Segue la votazione).

Il Senato approva.